

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 117

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Estensore CASTIGLIONE)*

*approvata nella seduta del 13 dicembre 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MER-  
CATI NEL SETTORE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUA-  
COLTURA (COM (2011) 416 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 2011**  
—————

**INDICE**

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| Testo della risoluzione .....                             | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente ..... | »           | 5 |

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

premessi che:

l'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della pesca assume una rilevanza essenziale nel contesto della politica comune di settore, assoggettata da parte della Commissione europea a una distinta proposta di riforma;

considerato che:

l'OCM vigente, che risale al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, è stata oggetto, nel più generale contesto della politica comune di settore, di una rilevante serie di valutazioni e consultazioni che hanno investito i diversi aspetti giuridici ed economici e hanno portato all'individuazione di alcune fondamentali problematiche legate all'attuale regime, quali l'insufficiente contributo dell'OCM nel conseguire una produzione sostenibile, il peggioramento della situazione di mercato della produzione europea in ragione di una produzione frammentata e dalle ridotte possibilità, la scarsa capacità di gestire le fluttuazioni del mercato, il ridotto sfruttamento del potenziale del mercato stesso;

in relazione alle problematiche evidenziate, la proposta in esame individua gli obiettivi di fondo che la caratterizzano, quali la necessità di migliorare gli incentivi di mercato a favore delle pratiche di produzione sostenibili, il miglioramento della posizione di mercato della produzione dell'Unione, con riguardo sia alle attività di produzione, sia a una maggiore competitività, il miglioramento del rapporto tra produzione dell'Unione e fluttuazioni dei mercati, tramite una maggiore conoscenza del mercato, la necessità di una migliore e più affidabile informazione ai consumatori riguardo alla produzione europea, finalizzata a dare risalto ai vantaggi comparativi dei prodotti e alla loro differenziazione per gli aspetti legati alla loro freschezza, varietà e origine, l'esigenza di una riduzione degli oneri amministrativi e di una semplificazione del quadro giuridico;

rilevato che:

sulla base degli obiettivi generali, evidentemente connessi alla riforma della politica comune della pesca, la proposta di OCM in questione

è incentrata su strategie e strumenti ben definiti, volti a conferire maggior potere alle organizzazioni di produttori, ad aumentare il potere contrattuale dei produttori anche in riferimento alla prevenzione e alla gestione delle crisi di mercato, a riconoscere incentivi e premi di mercato per le pratiche sostenibili, alla certificazione della qualità ecologica e a garantire le informazioni ai consumatori;

1) si esprime, per i profili di cui al Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole, ritenendo la proposta conforme al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, in quanto l'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione richiede un elevato livello di uniformità in tutto il territorio comunitario;

2) nel merito, si formulano le seguenti considerazioni:

– si apprezza la previsione di una disciplina volta ad assegnare in fase gestionale un ruolo decisivo alle organizzazioni professionali dei produttori, finalizzato al perseguimento di obiettivi che appaiono fondamentali in relazione sia al miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti, sia alla stabilizzazione dei mercati, sia al perseguimento dell'incremento di redditività dei produttori;

– si valuta positivamente la presenza di disposizioni finalizzate a garantire la determinazione di requisiti minimi, che si estrinsecano in un sistema di indicazioni sia obbligatorie sia facoltative, al fine di assicurare la migliore commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

Roma, 27 ottobre 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 416 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta a riformare l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soprattutto per quel che concerne le organizzazioni professionali, la fissazione di norme di commercializzazione, le informazioni ai consumatori, le norme di concorrenza e le informazioni sul mercato;

ricordato che tale riforma dovrebbe avvenire mediante l'elaborazione e attuazione di piani di produzione sostenibili o di altre soluzioni intelligenti, innovative e orientate al mercato, così da rafforzare il settore dell'acquacoltura;

tenuto conto del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, sul quale attualmente si fonda l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

valutate le indicazioni fornite dalla Commissione europea nel Libro verde, del 22 aprile 2009, sulla riforma della politica comune della pesca e preso atto dell'imminenza di tale riforma;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi;

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura richiede necessariamente un elevato livello di uniformità in tutto il territorio europeo. Peraltro, tale principio si applica all'ambito della politica comune della pesca, a differenza dello specifico settore della conservazione delle risorse biologiche del mare che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera *d*), del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati;

nel merito, si apprezza la previsione di una normativa concernente la costituzione di organizzazioni professionali dei produttori del settore della pesca e volta ad enucleare gli obiettivi che tali organizzazioni professionali dovranno porsi nello svolgere le loro attività. Tra questi obiettivi rientrano: la promozione di attività alieutiche conformi al principio di sostenibilità ambientale e alla politica di conservazione del patrimonio biologico del mare; la contribuzione all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione nelle zone costiere; il miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti; la stabilizzazione dei mercati; il perseguimento dell'aumento di redditività dei propri produttori;

si sottolinea positivamente la presenza di disposizioni volte a garantire la fissazione di requisiti minimi per la commercializzazione di prodotti alieutici destinati al consumo umano;

si evidenzia, da ultimo, come la previsione di regole più stringenti per quel che concerne le informazioni fornite ai consumatori circa i prodotti ittici commercializzati, ma anche a proposito dei mercati nell'ambito dei quali tali prodotti vengono immessi, sia di importanza fondamentale per garantire la tutela del consumatore in ambito europeo, così come previsto dall'articolo 169 del TFUE.



